

Codice A1419A

D.D. 1 febbraio 2022, n. 142

"Fondazione Germana Erba's Friends" con sede Torino (TO). Autorizzazione all'iscrizione nel Registro Regionale delle Persone Giuridiche Private, di cui alla D.G.R. n. 39 - 2648 del 02.04.2001.



ATTO DD 142/A1419A/2022

DEL 01/02/2022

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1400A - SANITA' E WELFARE**

A1419A - Politiche per i bambini, le famiglie, minori e giovani, sostegno alle situazioni di fragilita' sociale

OGGETTO: "Fondazione Germana Erba's Friends" con sede Torino (TO). Autorizzazione all'iscrizione nel Registro Regionale delle Persone Giuridiche Private, di cui alla D.G.R. n. 39 - 2648 del 02.04.2001.

Premesso che:

il Presidente della "Fondazione Germana Erba's Friends" con sede in Torino (TO), Largo Re Umberto n. 106, C.F. 12588890017, ha presentato istanza di iscrizione della Fondazione medesima presso il Registro Regionale delle Persone Giuridiche Private istituito ai sensi del D.P.R. n. 361/00 con D.G.R. n. 39-2648 del 02.04.2001, con nota del 19.11.2021 acquisita al prot. n. 41552 del 23.11.2021;

la Fondazione si è costituita il 12.11.2021, con atto a rogito del dott. Andrea Battistone, coadiutore temporaneo della dott.ssa Caterina Bima, notaio in Torino, rep. n. 134335, registrato presso l'ufficio territoriale dell'Agenzia delle Entrate di Torino I il 17.11.2021 al n. 57930;

vista la sospensione del procedimento comunicata con nota prot. n. 43682 del 09.12.2021, nella quale Regione Piemonte richiedeva dei chiarimenti circa l'articolo 4 dello Statuto, riguardante la territorialità della Fondazione e gli artt. 4 dell'Atto Costitutivo e 5 dello Statuto, nei quali non veniva esplicitato che il fondo di dotazione iniziale rappresentasse un fondo di riserva indisponibile;

visto il riscontro fornito attraverso l'inoltro, con nota del 27.12.2021 acquisita al prot. n. 46339 del 29.12.2021, di un atto integrativo a rogito della dott.ssa Caterina Bima, rep. n. 134596 del 23.12.2021, registrato presso l'ufficio territoriale dell'Agenzia delle Entrate di Torino I il 24.12.2021 al n. 66268, con cui la Fondazione modificava gli artt. 4 e 5 dello Statuto, accogliendo i rilievi mossi da Regione Piemonte;

la Fondazione anzidetta ha tra i suoi scopi principali *“promuovere e diffondere la danza, la partecipazione di proposte coreutiche e di spettacolo dal vivo in generale, ed ottenere il riconoscimento istituzionale dell’attività tersicorea nell’ambito dell’organizzazione artistico-culturale italiana e straniera [...]”*, come meglio descritto e precisato all’art. 3 dello Statuto allegato alla presente determinazione per farne parte integrante;

ai sensi della D.G.R. n. 1-3615 del 31.07.2001, modificata con D.G.R. n. 18-5603 dell’11.09.2017, a costituzione del patrimonio iniziale indisponibile della Fondazione, i Fondatori hanno conferito mediante assegni circolari non trasferibili la somma di € 35.000,00 (euro trentacinquemila virgola zero zero);

preso atto che la Direzione Cultura e Commercio, contattata al fine di esprimere parere in merito al riconoscimento della personalità giuridica privata della Fondazione ai sensi della D.G.R. n. 1 – 3615 del 31.07.2001, con nota prot. n. 626 del 10.01.2022, non ha espresso il proprio parere entro i termini di cui alla L. R. n. 14/2014 e pertanto si ritiene il parere in merito all’iscrizione nel Registro Regionale come espresso favorevolmente;

preso atto che, allorquando avverrà l’iscrizione della Fondazione presso il Registro Unico del Terzo Settore, la sua denominazione sarà integrata dall’acronimo “ETS”;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto, in conformità a quanto disposto nel Titolo 2, Paragrafo 1, art. 4-6 dell'allegato alla D.G.R. n. 1-4046 del 17.10.2016;

attestato l’avvenuto rispetto del termine per la conclusione del procedimento amministrativo, stabilito in n. 120 giorni, ai sensi della D.G.R. n. 1- 3615 del 31.07.2001;

vista la D.G.R. n. 39 - 2648 del 02.04.2001 con cui è stato istituito il Registro regionale delle Persone Giuridiche Private;

visto il D.P.R. n. 361/2000;

visto il Titolo II del Libro I del Codice Civile;

visto l’art. 14 e segg. del D.P.R. n. 616/77;

tutto ciò premesso

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- artt. 4 e 16 del D. Lgs. n. 29/93;
- artt. 17 e 18 della L.R. n. 23/08;
- D.G.R. n. 1 - 3615 del 31.07.2001 avente ad oggetto la semplificazione dei procedimenti relativi alle Persone Giuridiche Private;

DETERMINA

di riconoscere l’idoneità e pertanto autorizzare l’iscrizione al numero 1532 del Registro Regionale

delle Persone Giuridiche Private, di cui alla D.G.R. n. 39 - 2648 del 02.04.2001, della “Fondazione Germana Erba’s Friends” con sede in Torino (TO), prevedendo inoltre che, allorquando avverrà l’iscrizione della Fondazione presso il Registro Unico del Terzo Settore, la sua denominazione sarà integrata dall’acronimo “ETS”. Lo Statuto della Fondazione è allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale.

Il riconoscimento della personalità giuridica privata è determinato dall’iscrizione nel suddetto Registro.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. n. 22/2010.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 gg., ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. dalla notificazione o dalla intervenuta piena conoscenza.

La presente determinazione, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013, non è soggetta a pubblicazione sul sito della Regione Piemonte, Sezione Amministrazione Trasparente, in quanto non comporta impegno di spesa.

LA DIRIGENTE (A1419A - Politiche per i bambini, le famiglie,
minori e giovani, sostegno alle situazioni di fragilità sociale)
Firmato digitalmente da Antonella Caprioglio

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. STATUTO.pdf

Allegato 

¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento



Caterina Bima
NOTAIO

Corso Duca Degli Abruzzi, 16
10129 Torino
Tel. 011.557.03.11
segreteria@notaiobima.it

Allegato A al numero 134596/34711 di repertorio

Statuto della "Fondazione Germana Erba's Friends"

ART. 1

GENESI, DENOMINAZIONE E MODELLO DI RIFERIMENTO

1.1 È costituita, ai sensi del vigente Codice Civile, una Fondazione denominata "Fondazione Germana Erba's Friends" (in seguito per brevità anche la "Fondazione"), che nasce dall'esperienza di docenti e professionisti, nonché da associazioni di genitori ed ex allievi, tutti legati al progetto artistico – formativo Germana Erba, finalizzato a garantire un riferimento educativo e formativo per aiutare ciascuno a realizzarsi secondo le proprie aspirazioni più profonde attraverso gli strumenti della danza, del teatro e delle arti performative.

1.2 La Fondazione si ispira e applica i principi del Terzo settore e risponde allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell'ambito del modello organizzativo della Fondazione disciplinato dal Codice del Terzo settore (d.lgs. 117/2017) e dal Codice Civile.

1.3 A seguito dell'iscrizione nel registro unico del Terzo settore di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, la Fondazione assumerà la denominazione "Fondazione Germana Erba's Friends ETS".

ART. 2

SEDE E DURATA

2.1 La Fondazione ha sede legale in Torino, all'indirizzo determinato con delibera del Consiglio di Amministrazione e pubblicizzato nelle forme di legge.

2.2 La Fondazione ha durata illimitata.


ART. 3

SCOPI E ATTIVITÀ

3.1 La Fondazione non ha scopo di lucro e ha come obiettivo esclusivo il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso lo svolgimento di attività di interesse generale, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo n.117 del 2017, finalizzate ad operare sul piano culturale, sociale, formativo e statutario, con particolare attenzione alle pari opportunità ed alla sostenibilità.

3.2 Per il raggiungimento di tali scopi, la Fondazione si propone di svolgere in via esclusiva o principale attività di interesse generale aventi per oggetto ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo n.117 del 2017:

- lettera a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- lettera d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- lettera i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del Codice del



Terzo Settore;.....

- lettera l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;.....

- lettera m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;.....

- lettera v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;.....

- lettera w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui all' articolo 5 del Codice del Terzo Settore, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco.-

3.3 La Fondazione ha lo scopo di:.....

A) Promuovere e diffondere la danza, la partecipazione alle proposte coreutiche e di spettacolo dal vivo in generale, ed ottenere il riconoscimento istituzionale dell'attività tercorea nell'ambito dell'organizzazione artistico - culturale italiana e straniera; incentivare la disciplina e l'arte della danza tra i giovani, favorendo al tempo stesso, anche economicamente, i più idonei e meritevoli nel difficile cammino per affrontare la professione coreutica ed artistica in genere.....

B) Promuovere e partecipare ad iniziative di studio e di ricerca, pubblicare testi, atti e documenti su materie che costituiscono lo scopo della Fondazione.....

C) Progettare, organizzare, promuovere e gestire l'insegnamento, in qualsiasi forma, livello ed ordine, delle discipline e delle attività artistiche, teatrali, dell'arte e dello spettacolo in genere e tutte le discipline formalmente connesse con l'oggetto indicato, sia sotto il profilo della formazione professionale che della preparazione all'insegnamento e dell'aggiornamento. Gestire la formazione professionale dall'obbligo formativo alla Formazione Superiore comprensiva delle nuove metodologie della formazione a distanza, con autofinanziamento o utilizzando fondi nazionali, europei o internazionali. Progettare, organizzare, promuovere e gestire nuovi formati e linguaggi, testuali, uditivi e visivi, proponendosi anche come laboratorio di programmi innovativi.....

D) Insegnare materie culturali anche mediante la gestione di istituzioni scolastiche che abbiano fini conformi a quelli delle scuole pubbliche.....

E) Organizzare, promuovere, produrre e gestire lo spettacolo in tutti i suoi vari settori e mezzi di informazione, quali, a puro titolo di esempio e senza esclusione di quelli non citati, danza, musica, prosa, cinema, televisione, festival, rassegne, corsi, concorsi, mostre, congressi.....

F) Collaborare con Enti, società ed organismi, sia pubblici sia privati, anche esteri.....

G) Divenire un'istituzione di riferimento per borse di studio, anche universitarie, premi, convegni di studio nazionali, europei ed internazionali, ed ogni altra iniziativa tesa a confermare e sviluppare il pro-

- organizzare eventi quali convegni, seminari e presentazioni di libri;...
- pubblicare libri, ebook, paper;.....
- elaborare, organizzare e gestire organi di informazione, quali siti internet, social network, quotidiani, riviste;.....
- elaborare proposte anche attraverso la pubblicazione di specifici documenti quali, a titolo esemplificativo, libri bianchi, decaloghi, programmi et similia;.....
- stipulare convenzioni e contratti per l'affidamento a terzi di parte delle attività nonché di studi specifici e consulenze.....

ART. 4

ATTIVITÀ DIVERSE, SECONDARIE E STRUMENTALI

4.1 La Fondazione può svolgere anche attività secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale sopra indicate e di raccolta fondi, secondo i criteri e nei limiti di cui agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo n. 117 del 2017, purché coerenti con le finalità istituzionali e idonee a perseguirne il raggiungimento. A tali fini la Fondazione può collaborare, anche in regime convenzionale, con associazioni, enti ed istituzioni, pubblici e privati e potrà aderire ad organismi regionali, nazionali ed internazionali la cui attività sia direttamente rivolta al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione stessa.....

4.2 Nei limiti sopra indicati, l'individuazione di tali ulteriori attività secondarie e strumentali è rimessa al Consiglio di Indirizzo su proposta del Consiglio di Amministrazione.....

ART. 5

PATRIMONIO E RISORSE

5.1 Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.....

5.2. Il patrimonio della fondazione è composto:

A) dal fondo di dotazione di valore pari ad Euro 35.000,00 (trentacinquemila), costituente riserva indisponibile, incrementabile successivamente mediante conferimenti in denaro o di beni, mobili e immobili, o di altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori o dai Partecipanti o comunque da terzi con espresso vincolo di imputazione al fondo di dotazione.....

Il fondo di dotazione è costituito altresì dai beni mobili e immobili acquistati dalla Fondazione con il ricavato della vendita di beni compresi nello stesso fondo di dotazione.....

B) dal fondo di gestione costituito:.....

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione;.....

- da eventuali elargizioni, donazioni o lasciti testamentari, che non siano espressamente destinati a integrare il fondo di dotazione;.....

- da eventuali contributi, sovvenzioni e finanziamenti attribuiti dall'Unione europea, dallo Stato, da Enti territoriali o da altri Enti pubblici o privati, che non siano espressamente destinati a integrare il fondo di dotazione;.....

- da apporti o conferimenti di denaro, beni, materiali o immateriali, mobili o immobili, o altre utilità suscettibili di valutazione economica, contributi in qualsiasi forma effettuati dai Fondatori, da Partecipanti o da terzi, che non siano espressamente destinati a integrare il fondo di dotazione;

- dai ricavi delle attività istituzionali, di quelle secondarie strumentali e di quelle delle attività di interesse generale e diverse, ai sensi degli articoli 5 e 6 del decreto legislativo n. 117 del 2017;

- dai beni mobili ed immobili, materiali e immateriali, che pervengano a qualsiasi titolo alla Fondazione e che non siano espressamente destinati al fondo di dotazione, compresi quelli acquistati dalla Fondazione medesima;

- dalla parte di rendita non utilizzata che, con delibera del Consiglio di Amministrazione, può essere destinata ad incrementare il patrimonio;

- dai fondi di riserva provenienti da eccedenze di bilancio.

5.3 Per l'adempimento dei suoi compiti, la Fondazione può acquisire le seguenti risorse:

-contributi e finanziamenti di soggetti pubblici e privati;

-elargizioni, donazioni, lasciti, liberalità, di soggetti pubblici e privati, nazionali o esteri;

-entrate derivanti dal patrimonio;

-entrate derivanti dalle attività svolte.

5.4 Il patrimonio della Fondazione è vincolato al perseguimento degli scopi statutari.

5.5 La Fondazione, a seguito del riconoscimento della personalità giuridica, risponde delle obbligazioni assunte esclusivamente con il proprio patrimonio, restando comunque esclusa ogni responsabilità del Presidente e dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

ART. 6

ESERCIZIO FINANZIARIO


6.1 L'esercizio finanziario ha inizio il 1° (primo) gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno.

6.2 Entro il 30 (trenta) aprile di ogni anno il Consiglio di Indirizzo approva il bilancio di esercizio, formato dallo stato patrimoniale, dal conto economico, con l'indicazione dei proventi e degli oneri, e dalla nota integrativa, redatto in conformità a quanto previsto nell'art.13 del Codice del Terzo settore e corredato dalla relazione sulla gestione e dalla relazione dell'Organo di Controllo.

6.3 Il Consiglio di Indirizzo approva anche il bilancio sociale della Fondazione, ai sensi dell'art. 14 del Codice del Terzo settore, da pubblicare nei modi e con le forme previste dalle norme vigenti.

6.4 Gli eventuali utili o avanzi delle gestioni annuali dovranno essere innanzitutto impiegati per la ricostituzione del fondo di dotazione resasi necessaria a seguito di riduzioni dello stesso per perdite e solo per la differenza per il potenziamento delle attività della Fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività o per lo svolgimento delle attività statutarie di interesse generale.

6.5 La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire



nemmeno in forma indiretta, utili, ed avanzi di gestione, fondi o riserve comunque denominate o capitale a chicchessia durante la vita della Fondazione, anche nei casi di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, né direttamente né indirettamente.

ART. 7

MEMBRI DELLA FONDAZIONE

7.1 I membri della Fondazione si dividono in:

- Fondatori;
- Partecipanti.

7.2 I membri della Fondazione hanno diritto di esaminare i libri sociali; a tal fine dovranno presentare richiesta scritta al Consiglio di Amministrazione con preavviso di almeno cinque giorni; l'esame avverrà presso la sede della Fondazione, in orari d'ufficio, alla presenza costante di almeno un componente dell'organo amministrativo e dell'organo di controllo. Il membro può farsi assistere da professionista di sua fiducia al quale potrà essere richiesto di sottoscrivere un impegno di riservatezza. Il membro che, successivamente all'esame dei libri sociali, diffonda dati tratti da tali libri potrà essere escluso. In ogni caso il membro della Fondazione non potrà trarre copia dei libri sociali.

ART. 8

FONDATORI

8.1 Sono Fondatori tutti coloro che costituiscono la Fondazione e, precisamente, i soggetti di seguito indicati:

- Eva MESTURINO, nata a Torino (TO) il 31 maggio 1972, C.F. MSTVEA72E71L219X, residente a Torino, Corso Moncalieri 237;
- Enrico MARUCCO, nato a Torino (TO) l'11 luglio 1968, C.F. MRCNRC68L11L219Z, residente a Torino, Corso Moncalieri 237;
- Pietro NUTI, nato a Genova (GE) l'1 maggio 1928, C.F. NTUPTR28E05D969S, residente a Torino, Via Sacchi, 58;
- Irene MESTURINO, nata a Torino (TO) il 14 aprile 1976 C.F. MSTRNI76D54L219V, Residente a Torino, Corso Moncalieri, 237;
- Gabriele Domenico Giovanni BOLLETTA, nato a Torino (TO) il 20 dicembre 1979 C.F. BLLGRL79T20L219R, Residente a Rho (MI), Via San Martino 67.

Possono divenire Fondatori coloro che:
- condividono le finalità della Fondazione e si impegnano a contribuire alla realizzazione dei suoi scopi secondo quanto indicato dallo Statuto;

- si impegnano ad integrare il fondo di dotazione nella misura minima stabilita dal Consiglio di Indirizzo;

- siano ammessi con il voto favorevole di almeno 2/3 dei soci Fondatori.

8.2 I Fondatori si impegnano a contribuire alla formazione di un fondo di dotazione della Fondazione e a concorrere con un contributo annuale ai bisogni di funzionamento della Fondazione, anche in relazione ai progetti di loro singola competenza per settore ed ambito territoriale.

ART. 9

PARTECIPANTI

9.1 Possono divenire Partecipanti, le persone fisiche, le persone giuridiche, i consorzi costituiti fra più soggetti di diritto pubblico o di diritto privato e le associazioni, pubbliche o private, gli Enti, nazionali o esteri che si impegnino a contribuire, su base annuale, all'incremento del patrimonio della Fondazione mediante apporto di denaro in misura libera, purché non inferiore alla quota minima fissata dal Consiglio di Indirizzo o mediante un significativo contributo, anche a sostegno di progetti speciali e/o territoriali.

9.2 La qualifica di Partecipante ha durata di un anno e decorre dal momento in cui la quota minima o il contributo annuali sono stati regolarmente versati; può essere rinnovata previa nuova domanda e versamento della quota annuale o del contributo annuale.

9.3 L'ammissione dei Partecipanti è fatta con delibera del Consiglio di Amministrazione su domanda dell'interessato rivolta allo stesso Consiglio di Amministrazione. La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel Libro dei Partecipanti.

9.4 Il Consiglio di Amministrazione deve entro trenta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

9.5 Chi ha proposto la domanda può entro sessanta giorni dalla comunicazione di rigetto chiedere che sull'istanza si pronunci il Consiglio di Indirizzo, che delibererà sulla domanda non accolta in occasione della sua successiva convocazione, salvo che non sia appositamente convocato.

ART. 10

DECADENZA E RECESSO

10.1 Decadono dalla qualifica, e cessano di partecipare alla Fondazione, i Fondatori e i Partecipanti che entro la scadenza dell'esercizio finanziario (31 dicembre) non eseguano la prestazione alla quale si erano impegnati.


10.2 I Fondatori e i Partecipanti sono tenuti a mantenere una condotta coerente con le finalità etiche che connotano la Fondazione e ad evitare ogni iniziativa che in qualsiasi modo si presenti come incompatibile con le finalità della Fondazione.

10.3 Nel caso i Fondatori ed i Partecipanti siano Enti e/o persone giuridiche, la decadenza può aver luogo anche per le seguenti cause:
- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- apertura di procedure di liquidazione;
- fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

10.4 I Fondatori ed i Partecipanti possono, con un preavviso di almeno sei mesi prima del termine dell'esercizio sociale, recedere dalla Fondazione presentando richiesta al Consiglio di Amministrazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

10.5 Il recesso avrà effetto a partire dal primo giorno dell'anno successivo.

10.6 I Fondatori possono decadere, oltre che nei casi previsti nel-



l'art. 10.2, qualora non partecipino a tre sedute consecutive del Consiglio di Indirizzo o del Consiglio di Amministrazione.....

ART. 11.....

ORGANI ED UFFICI DELLA FONDAZIONE.....

Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio d'Indirizzo;.....
- il Consiglio di Amministrazione;.....
- il Presidente ed i Vicepresidenti, se nominati;.....
- l'Organo di Controllo (Sindaco Unico) e il Revisore legale dei Conti.

ART. 12.....

CONSIGLIO D'INDIRIZZO.....

12.1 Il Consiglio d'Indirizzo è composto dai Fondatori.

12.2 Il Consiglio d'Indirizzo individua e approva le attività diverse, secondarie e strumentali della Fondazione ai sensi dell'art. 4.2 del presente Statuto.....

12.3 Il Consiglio d'Indirizzo approva gli obiettivi ed i programmi della Fondazione e verifica i risultati complessivi della gestione della medesima.....

In particolare:

- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale;
- approva il regolamento relativo alla organizzazione e al funzionamento della Fondazione e quello relativo all'erogazione dei servizi, predisposti dal Consiglio di Amministrazione;
- determina il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;.....
- nomina e revoca i membri del Consiglio di Amministrazione;
- nomina, determinandone il compenso, l'Organo di controllo, anche monocratico;.....
- nomina, determinandone il compenso, il Revisore legale dei Conti; ..
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi e promuove l'azione di responsabilità;.....
- delibera le direttive generali della Fondazione e le eventuali modifiche dell'atto costitutivo e dello Statuto;.....
- delibera eventuali modifiche statutarie, ad eccezione di quelle inerenti allo scopo e alle finalità, con possibilità di integrare le attività da svolgersi, in funzione dell'aggiornamento disposto al comma 2 dell'art. 5 del d.lgs. n. 117/2017;.....
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione della Fondazione;.....
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge o dallo Statuto alla competenza "dell'assemblea";.....
- revoca per giusta causa il Consiglio di Amministrazione;.....
- determina la misura della quota minima o il contributo di partecipazione.

12.4 Il Consiglio d'Indirizzo è convocato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri, con mezzi idonei ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza, salvo in caso di urgenza, per il quale la convocazione

può essere effettuata con un preavviso di non meno di quarantotto ore.

12.5 L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve essere fissata a non meno di ventiquattro ore di distanza dalla prima.

12.6 Le riunioni sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza od impedimento, da uno dei Vice Presidenti, se nominati, o, in alternativa, dal più anziano di età del Consiglio di Amministrazione.

12.7 Delle riunioni del Consiglio di Indirizzo è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario.

12.8 Il Consiglio d'Indirizzo è convocato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione almeno una volta all'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio.

12.9 Possono intervenire al Consiglio di Indirizzo i componenti del Consiglio di Amministrazione ed i componenti dell'Organo di controllo.

12.10 I Fondatori possono delegare per iscritto altri Fondatori; non sono ammesse più di due deleghe per ogni partecipante.

12.11 Il Consiglio d'Indirizzo si riunisce presso la sede della Fondazione o anche altrove purché in Italia; è ammessa la possibilità per i partecipanti al Consiglio d'Indirizzo di intervenire a distanza mediante l'utilizzo di sistemi di audio o audio/video conferenza, purché nel rispetto delle modalità previste per l'Assemblea.

ART. 13

DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI INDIRIZZO

13.1 Le assemblee del Consiglio di Indirizzo sono validamente costituite e deliberano con la maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà dei Fondatori salvo che per modificare l'atto costitutivo o lo Statuto, ove occorre la presenza di almeno 3/4 dei Fondatori ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

13.2 La votazione è sempre palese.

13.3 Ogni Fondatore ha un voto.

13.4 Per deliberare lo scioglimento della Fondazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 dei Fondatori.


13.5 Per deliberare l'ammissione di Fondatori occorre il voto favorevole di almeno 2/3 dei Fondatori.

ART. 14

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

14.1 Fatta eccezione per i primi Amministratori, che sono nominati nell'atto costitutivo, la nomina degli Amministratori spetta al Consiglio d'Indirizzo.

14.2 Il Consiglio di Amministrazione è composto da 2 (due) a 11 (undici) membri, compreso il Presidente e i Vicepresidenti, se nominati, di cui almeno 2 (due) posti del Consiglio di Amministrazione so-



no riservati ai Fondatori.

14.3 Potranno essere nominati Consiglieri di Amministrazione i Fondatori (persone fisiche o legali rappresentanti di persone giuridiche) e i Partecipanti (persone fisiche o legali rappresentanti di persone giuridiche).

14.4 I Consiglieri di Amministrazione restano in carica quattro anni salvo revoca deliberata dal Consiglio di Indirizzo prima della scadenza del mandato. Costituirà causa di decadenza dalla carica la perdita della qualifica di Fondatore, di Partecipante o di legale rappresentante di Fondatore o di Partecipante.

14.5 I Consiglieri di Amministrazione cessano dalla carica simultaneamente, indipendentemente dalla data del loro insediamento.

14.6 Il Consigliere di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni, anche non consecutive, del Consiglio di Amministrazione può essere dichiarato decaduto dalla carica.

14.7 Nel caso in cui venga meno, per qualsiasi ragione, uno dei Consiglieri la designazione del sostituto sarà effettuata dal Consiglio di Indirizzo. Il Consigliere di Amministrazione così nominato resta in carica fino allo scadere della carica degli altri Consiglieri.

14.8 I Consiglieri possono essere rinominati.

14.9 Il Consiglio di Amministrazione provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione, con criteri di economicità, efficacia ed efficienza, nulla escluso né eccettuato.

In particolare, a puro titolo di esempio e senza esclusione di quelli non citati, il Consiglio di Amministrazione:

- predispone ove ritenuto opportuno, il regolamento della Fondazione e quello relativo all'erogazione dei servizi da sottoporre al Consiglio d'Indirizzo per l'approvazione;

- delibera in ordine all'accettazione di eredità, legati, donazioni e contributi;

- predispone il bilancio di esercizio;

- individua gli eventuali dipartimenti operativi ovvero i settori di attività della Fondazione;

- propone attività diverse, secondarie e strumentali ai sensi dell'art. 4.2 del presente Statuto affinché il Consiglio d'Indirizzo le vagli e le approvi.

14.10 Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte dei propri poteri ad uno o più dei suoi membri.

14.11 Il Consiglio di Amministrazione può altresì nominare un Comitato Tecnico Artistico, a carattere consultivo, composto da tre a cinque membri, anche esterni, particolarmente qualificati nei vari settori dello spettacolo.

14.12 Il Consiglio di Amministrazione è convocato d'iniziativa del Presidente tutte le volte che questi lo ritenga necessario o su richiesta di un terzo dei suoi membri e comunque è convocato almeno una volta all'anno dal Presidente o in caso di assenza o di impedimento da uno dei Vice Presidenti, a mezzo posta elettronica, anche non certificata, o con qualunque mezzo idoneo all'informazione di tutti i membri.

14.13 Il Consiglio di Amministrazione si riunisce presso la sede della

Fondazione o anche altrove purché in Italia, su convocazione del Presidente; è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei membri in carica e delibera a maggioranza dei presenti, con voto palese. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

14.14 Delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario e riportato nell'apposito libro.

14.15 L'avviso di convocazione, contenente l'indicazione delle materie da trattare e del luogo, della data e dell'ora dell'adunanza, può essere trasmesso con qualsiasi mezzo, anche telematico, idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento e deve essere inviato almeno tre giorni prima della riunione. In caso di urgenza tale termine può essere ridotto a due.

14.16 È ammessa la possibilità per i partecipanti al Consiglio di Amministrazione di intervenire a distanza mediante l'utilizzo di sistemi di audio o audio/video conferenza, purché nel rispetto delle modalità previste per l'Assemblea.

14.17 Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente o eventualmente da uno dei Vice Presidenti e, in caso assenza, dal più anziano di età dei presenti.

14.18 I Fondatori possono revocare, con la maggioranza dei 4/5, soltanto per giusta causa, il Consiglio di Amministrazione.

14.19 A cura del Consiglio di Amministrazione viene tenuto un Libro dei Fondatori e dei Partecipanti, attestante i Fondatori ed i Partecipanti in essere, nonché un Libro dei verbali delle riunioni e delle delibere del Consiglio di Amministrazione.

ART. 15

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VICE PRESIDENTE VICARIO

15.1 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, che è anche il Presidente della Fondazione, è nominato dal Consiglio d'Indirizzo fra i componenti del Consiglio di Amministrazione.

15.2 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la legale rappresentanza dell'Ente di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati e dà esecuzione alle delibere del Consiglio di Amministrazione.

15.3 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, inoltre, cura le relazioni con Enti, Istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

15.4 Il Presidente della Fondazione procede a convocare il Consiglio di Indirizzo, che presiede.

15.5 Il Consiglio di Amministrazione può nominare fra i suoi componenti uno o fino a due Vice Presidenti esclusivamente con funzione vicaria del Presidente, per sostituirlo in caso di sua assenza o impedimento, senza riconoscimento di alcun compenso aggiuntivo.

15.6 Il legale rappresentante della Fondazione può conferire procure, per singoli affari o categorie di affari, ad altri componenti del Consiglio di Amministrazione e a terzi.

ART. 16

ORGANO DI CONTROLLO E REVISORE UNICO

16.1 L'Organo di controllo è composto da un Sindaco nominato dal Consiglio di Indirizzo ed è scelto tra persone iscritte nel registro dei Revisori Legali.

16.2 Al Sindaco Unico si applica quanto previsto nell'art.30 del Codice del Terzo settore.

16.3 Nei casi previsti dalla legge il Consiglio di Indirizzo nomina anche un revisore legale dei conti, a cui si applica la disciplina dell'art. 31 del Codice del Terzo settore.

16.4 L'Organo di controllo può partecipare alle adunanze del Consiglio di Amministrazione.

16.5 L'Organo di controllo ha durata di tre anni ed è rieleggibile.

ART. 17

ESTINZIONE DELLA FONDAZIONE

17.1 La Fondazione si estingue secondo le modalità di cui all'articolo 27 del Codice Civile:

a) quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi;

b) per le altre cause di cui all'articolo 27 del Codice Civile.

17.2 In caso di estinzione della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio d'Indirizzo, che nominerà il/i liquidatore/i, determinandone i poteri, ad altri Enti che perseguano finalità analoghe appartenenti a Terzo settore, previo parere favorevole dell'Ufficio di cui all'art. 45 del Codice del Terzo settore.

Sono ammesse, in ogni caso, altre diverse destinazioni dei beni residui se imposte dalla legge.

17.3 La Fondazione, sentito il Consiglio d'Indirizzo e a seguito di parere favorevole dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 può fondersi o comunque confluire, anche previo scioglimento, in o con altro Ente del Terzo settore che persegua gli stessi fini, per conseguire più efficacemente gli scopi istituzionali.

ART. 18

CLAUSOLA DI RINVIO

18.1 Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del Codice del Terzo settore, del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.

In originale firmato:

Gabriele Domenico Giovanni BOLLETTA

Caterina BIMA - notaio

Copia autentica riprodotta sopra quindici pagine circa, firmata a' sensi di legge, rilasciata ad uso consentito.

Torino, li ventisette dicembre duemilaventuro

